



Prefettura di Latina
Ufficio Elettorale Provinciale

VADEMECUM PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONI
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008

Si premette che ciascuno è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 17) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 21), attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme che regolano la disciplina delle campagne elettorali di cui alla legge n. 515 del 1993, la legge n. 212/1956, n. 130/1975, nonché n. 28/2000 così come modificata dalla Legge 6 novembre 2003, n. 313 ed, infine, dall’art. 1, comma 480 e successivi della legge 311/2004 – finanziaria 2005, nonché dagli artt. 176 e segg. della legge 296/2006 – finanziaria 2007.

A tal fine si indicano gli elementi fondamentali che disciplinano la propaganda elettorale:

- nelle riunioni non possono essere portati strumenti atti ad offendere;
- non possono essere eseguite affissioni fuori degli spazi, “sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge 4 aprile 1956, n. 212) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina;
- l’Amministrazione Comunale è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata;
- per le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda elettorale abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali o di volantinaggio l’Ente locale può rivalersi nei confronti del committente/obbligato in solido (norma ripristinata a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007);
- “Sussiste, altresì, responsabilità solidale del committente” (art. 15, comma 3, della legge 515/1993, come modificato dalla legge 311/2004 – legge finanziaria 2005, a sua volta abrogato dalla citata legge finanziaria 2007);



Prefettura di Latina
Ufficio Elettorale Provinciale

- debbono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non possono essere strappati, deturpati o coperti (art. 6 legge 24.4.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 legge 130/75);
- a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10.12.1993, n. 515, "in caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli artt. 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1.032,00" (così determinata dall'art. 7, comma 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130);
- dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 4 legge 130/1975);
- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 4 legge 130/1975), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- fino alle ore 24.00 dell'11 aprile 2008, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del Testo Unico 18.6.1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975); detta forma di propaganda elettorale, per il combinato disposto del citato art. 7 legge 130/1975 e dall'art. 59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, è subordinata alla preventiva autorizzazione sindacale mentre, qualora si svolga sul territorio di più comuni della provincia, del Prefetto;
- nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 8 legge 130/75). Nel giorno destinato alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2 della legge 212/1956). E' consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 130/1975 (art. 8 legge 130/1975).



Prefettura di Latina
Ufficio Elettorale Provinciale

L'articolo 9, comma 1, della legge 22.2.2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Inoltre, sulla G.U. Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2008, sono stati pubblicati sia il provvedimento in data 20 febbraio 2008 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi che la deliberazione in data 21 febbraio 2008 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione, in occasione delle elezioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Le principali disposizioni in materia, sono state recentemente richiamate dalle circolari prefettizie n. 02/Politiche del 18.2.2008 e n. 03/Amministrative dell'1.3.2008 (per i comuni interessati a tale voto), trasmesse, tra gli altri, al Sig. Presidente della Provincia, ai Sigg. Sindaci, ai Sigg. Commissari Straordinari ed alle Forze dell'Ordine, che qui si richiamano.

Dette circolari, rammentano le disposizioni sulla "Propaganda elettorale e comunicazione politica" nonché altri adempimenti e disposizioni concernenti la campagna elettorale.

Per quel che concerne l'uso delle piazze nei comizi e le modalità di svolgimento degli stessi, si ritiene opportuno prendere accordi con le singole Amministrazioni comunali, attraverso periodiche riunioni con i rappresentanti delle formazioni politiche interessate.

Eventuali reclami per il caso di ritardi sull'ora fissata dovranno essere rivolti al dirigente del servizio d'ordine, il quale, con il rappresentante del partito reclamante, richiamerà gli interessati all'osservanza dell'orario accordato.

I comizi non saranno tenuti in località prossime a scuole, durante l'orario di lezioni o di esami, convitti e convivenze (caserme) e luoghi di cura; inoltre non sarà consentita la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.



Prefettura di Latina
Ufficio Elettorale Provinciale

Il calendario dei comizi sarà tempestivamente comunicato alla locale Questura, per il Comune capoluogo e al Commissariato di P.S. cittadino ovvero al Comando Carabinieri per i Comuni ove non esiste Commissariato.

In ogni caso, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzo mobile è subordinata all'autorizzazione sindacale (art. 5 D.P.R. 495/1992) e deve essere svolta secondo i termini e le modalità previsti dal citato art. 7 della legge 130/1975.

Infine, è fatto divieto agli automezzi mobili annunciatori ora e luogo dei comizi di transitare in prossimità delle piazze, delle strade o dei locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.

Le proiezioni nelle piazze a mezzo cinemobili saranno da considerarsi come comizi; possono tenersi anche simultaneamente ai comizi veri e propri purché siano prescelte piazze e località distanti da quelle eventualmente impegnate da altre riunioni elettorali.

Raccolta firme per petizioni e/o proposte varie

Non è consentito effettuare la raccolta di firme in concomitanza dello svolgimento dei comizi altrui se non previa intesa tra le parti.

Sondaggi Demoscopici

Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal 15° giorno antecedente quello della votazione (vale a dire da sabato 25 marzo) sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

Copia del presente verbale viene consegnata ai partecipanti alla riunione odierna ed inviata agli Enti interessati, nonché alle formazioni politiche locali per l'adozione delle eventuali, conseguenti iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati.